

# **TITOLO I**

## **COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA DEL CONSORZIO**

### Art. 1

È costituito tra tutti i proprietari di immobili ubicati nel comprensorio di Alpiaz e di Montecampione, sito nei Comuni di Artogne e di Piancamuno, provincia di Brescia, un Consorzio obbligatorio che non persegue scopi di lucro, di natura contrattuale, riconducibile a forma di associazione non riconosciuta.

Il comprensorio di detto Consorzio viene identificato nella planimetria allegata sub. A) e comprende:

- 1) la strada principale a partire dalla frazione di Vissona fino alla località del Bassinale;
- 2) la zona Alpiaz a quota 1000/1200 nei Comuni di Artogne e Piancamuno, indicata nella planimetria allegata sub. B);
- 3) la zona in località Prato Secondino a quota 1300/1450;
- 4) la zona in località Bassinale a quota 1650/1900, indicata nella planimetria allegata sub. C)

La proprietà dei terreni inclusi nel comprensorio rimane, nei limiti del rispetto delle convenzioni urbanistiche, piena ed esclusiva a favore dell'Alpiaz Montecampione S.p.A. con pieno diritto da parte della Società stessa di poter realizzare tutto il programma edificatorio approvato e da approvarsi da parte delle competenti Autorità.

### Art. 2

Il Consorzio ha la sua sede in Alpiaz.

### Art. 3

La durata del Consorzio è fissata fino al 31/12/2030, salva la possibilità di proroga che, prima della scadenza, potrà essere deliberata dall'Assemblea dei consorziati.

La delibera di proroga sarà impegnativa per tutti i consorziati, anche se dissenzienti.

### Art. 4

Scopo del Consorzio è di assicurare la gestione dei servizi necessari od utili al migliore godimento delle proprietà dei consorziati, nonché di promuovere attività ed iniziative idonee a rendere più agevole e più confortevole la residenza nel comprensorio.

In particolare il Consorzio dovrà provvedere, per quanto non dovessero provvedervi i Comuni interessati, ai seguenti compiti:

- a) esercizio e manutenzione ordinaria e/o straordinaria in tutti i suoi aspetti, compreso lo sgombero della neve, la segnaletica stradale ed il deflusso delle acque della rete stradale principale, con inizio dalla frazione di Vissona e con termine nella località di Bassinale, delle strade di lottizzazione e di quelle di accesso ai servizi ed agli impianti sportivi o comunque di uso comune, nonché quelli dei parcheggi e dei piazzali di sosta;
- b) manutenzione delle aree a verde e sistematica pulizia dei boschi facenti parte del comprensorio, come indicato dalla planimetria sub. A);
- c) esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete e delle opere di fognatura sia delle acque chiare che di quelle scure e del relativo impianto di depurazione, della rete e/o degli impianti antincendio e di innaffiamento, degli impianti di illuminazione pubblica, della rete e/o degli impianti di distribuzione della energia elettrica per uso privato non di competenza

dell'ENEL e della rete e/o degli impianti di distribuzione telefonica non di competenza della SIP;

- d) esercizio e manutenzione, ordinaria e straordinaria, della rete e/o degli impianti di distribuzione dell'acqua potabile a partire dai serbatoi, con esclusione di questi, determinando eventualmente le modalità di pagamento in base ai consumi rilevati dai contatori.

I problemi relativi alla captazione delle sorgenti e alla loro potabilità rimangono a carico dell'Alpiaz Montecampione S.p.A.

La quantità massima di acqua disponibile, salvo eventi straordinari, per ogni abitante è di 150 litri al giorno; nel periodo di maggior affluenza, durante le feste di fine anno, è necessario risparmiare l'acqua al massimo, anche in considerazione del minor gettito delle sorgenti per magra; il supero dell'acqua oltre la quantità indicata di 150 litri ad abitante rimane di esclusiva disponibilità dell'Alpiaz Montecampione S.p.A. senza che la stessa debba corrispondere alcun corrispettivo al Consorzio, ma con obbligo di utilizzarla principalmente per l'innervamento delle piste;

- e) vigilanza, diurna e notturna, del comprensorio, a tutela delle proprietà, a disciplina e difesa del buon uso delle cose comuni;
- f) introduzione e gestione di un servizio di primo e pronto intervento per i casi di emergenza (incendi, crolli, frane, ecc.);
- g) servizio di pulizia delle strade e di tutti gli spazi destinati ad uso comune;
- h) raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- i) indicazione e sorveglianza del rispetto delle condizioni e dei limiti relativi all'esercizio ed all'utilizzazione dei beni e delle cose di uso comune, compresa la relativa manutenzione;
- l) gestione dei servizi di collegamento per mezzo di pullmans;
- m) promozione di attività sportive, ricreative e culturali.

I compiti di cui alle lettere c), d), e), h) sono relativi alla zona sub. B) di cui all'art. 1.

Il Consorzio, per l'esplicitazione dei suoi compiti, ha l'uso di fatto delle varie realtà, su cui deve esercitare i compiti sopra indicati.

## **TITOLO II CONSORZIATI - CONTRIBUTI - FONDO CONSORTILE**

### Art. 5

Tutti i proprietari di immobili siti nel comprensorio di Alpiaz e di Montecampione, siano essi persone fisiche o giuridiche, sono obbligati a partecipare al Consorzio.

L'ingresso nel Consorzio avviene in base al titolo di proprietà e con effetto dalla ultimazione o dalla consegna dell'immobile. Le unità immobiliari a proprietà divise o di proprietà di più persone, comuni ed indivise, vengono considerate come un unico complesso immobiliare e quindi i proprietari partecipano al Consorzio a mezzo di un loro rappresentante. In caso di trasferimento, totale o parziale, delle unità immobiliari di cui sono proprietari, i consorziati sono tenuti ad includere, nell'atto del trasferimento e con obbligo di trascrizione, il vincolo di partecipazione al Consorzio ed a comunicare al Consiglio di Amministrazione di quest'ultimo, entro 10 giorni dalla data dell'avvenuto trasferimento le complete generalità della parte acquirente, il domicilio della stessa e gli estremi dell'atto di trasferimento.

In caso di omissione della comunicazione di cui al comma precedente il consorziato venditore è tenuto solidamente con l'acquirente anche al pagamento dei contributi e delle spese successivi al trasferimento.

Non fanno parte del Consorzio i proprietari degli immobili aperti al pubblico e senza scopo di lucro, quali chiese, eventuali scuole, uffici pubblici, ecc.

Ciascun proprietario partecipa al Consorzio ed alle relative spese sulla base della caratura in milionesimi relativa a ciascun edificio, suddivisa per la quota millesimale di proprietà dell'edificio stesso spettantegli.

All'Alpiaz Montecampione S.p.A. viene attribuita, per tutte le sue proprietà attuali e future, una caratura convenzionale pari a 300.000 milionesimi.

Sono compresi in tale caratura tutte le costruzioni intere destinate ad attività alberghiera, di servizio, di supporto turistico o multiproprietà.

La caratura del Consorzio, espressa in milionesimi, viene di conseguenza determinata come segue:

1) Società Alpiaz Montecampione	300.000
2) Condominio "Fodestale A"	14.708
3) Condominio "Fodestale B"	17.929
4) Condominio "Fodestale C"	14.708
5) Condominio "Fodestale D"	18.803
6) Condominio "Gli Abeti"	14.975
7) Condominio "I Larici"	23.520
8) Condominio "I Prati A"	30.085
9) Condominio "I Prati B"	21.425
10) Condominio "I Faggi"	21.629
11) Condominio "Le Betulle"	30.619
12) Condominio "Gli Aceri A"	44.419
13) Condominio "La Pineta"	40.396
14) Condominio "La Piazzetta"	76.762
15) Condominio "San Maurizio"	31.790
16) Condominio "I Rododendri"	31.793
17) Condominio "Le Malghe"	42.494
18) Condominio "Pradosole"	44.258
19) Condominio "Valgrande"	71.761
20) Condominio "Il Ginepro"	30.144
21) Condominio "Al Portico"	25.181
22) Condominio "Edelweiss"	16.466
23) Condominio "Laghetto"	3.743
24) Villette mono e bifamiliare	32.392

---

1.000.000

In attesa del completamento del programma edificatorio sopra indicato, la caratura dei condomini non ultimati viene attribuita, per ogni esercizio, in modo proporzionale ai singoli edifici ultimati.

Entro il 31-12-1985 il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere alla verifica delle carature relative agli edifici ultimati, con destinazione a civile abitazione, sempre corrispondenti a 700.000 milionesimi, determinandole in base alla cubatura fuori terra di ogni edificio rispetto a quella complessiva di tutti gli edifici suddetti.

La caratura globale attribuita alle villette mono e bifamiliari viene suddivisa secondo la tabella millesimale allegata sub. D).

I partecipanti al Consorzio dovranno rispettare, nella misura in cui attengano a quest'ultimo, tutte le norme e le condizioni stabilite da leggi nazionali e regionali, da regolamenti, ordinanze o disposizioni comunque impartite dalle Autorità preposte o contenute nelle convenzioni urbanistiche esistenti o deliberate dagli organi del Consorzio in base al presente Statuto.

#### Art. 7

Il fondo consortile è costituito dai contributi dei consorziati, dai corrispettivi dei servizi e da qualsiasi altro provento, nonché dai beni acquistati con i contributi suddetti.

Il Consorzio potrà contrarre mutui e finanziamenti per il raggiungimento delle sue finalità.

#### Art. 8

Ogni consorziato è tenuto a versare i propri contributi entro 30 giorni dalla data della richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il pagamento dei contributi non potrà essere sospeso o ritardato per alcun motivo, salva la possibilità, una volta effettuato il pagamento, di far valere, nei confronti del Consorzio, eventuali pretese od eccezioni di qualsiasi natura.

A titolo penale per il ritardato pagamento, il consorziato inadempiente sarà tenuto a corrispondere, sulle somme dovute, gli interessi di mora in misura pari al tasso ufficiale di sconto, aumentato di tre punti, a partire dal momento del decorso del termine di cui al primo comma del presente articolo.

Per patto espresso, i consorziati riconoscono che il bilancio consuntivo e quello preventivo, una volta approvati dall'Assemblea, costituiscono, in caso di omissione dei pagamenti dovuti da ciascun consorziato, prova scritta idonea alla richiesta, da parte del Consorzio, di decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo.

Il contributo dovuto al Consorzio dalla S.p.A. Alpiaz Montecampione sarà corrisposto mediante il versamento della sua quota limitatamente alle spese previste nella parte B del bilancio, mentre per la parte rimanente sarà corrisposto mediante l'assunzione a suo totale carico, per sé e per i suoi aventi causa, di tutti i compiti, oneri e relative responsabilità, civili e penali, previsti dall'art. 4 lett. a) dello Statuto, escluso lo sgombero della neve delle strade interne di lottizzazione della zona a quota 1000/1200.

Restano a carico dell'Alpiaz Montecampione S.p.A., che ne risponde con tutto il suo patrimonio, tutti i danni e le spese di ripristino conseguenti a calamità naturali, ad esclusione del terremoto, e riferiti ai compiti ed ai manufatti di cui al citato art. 4 lett. a) dello Statuto.

La regolamentazione, in termini operativi, di quanto previsto nei precedenti due comma, è contenuta nel disciplinare stipulato tra il Consorzio e la S.p.A. Alpiaz Montecampione, che si allega sub. E), che diventa parte integrante del presente Statuto.

### **TITOLO III ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMITATO CONSULTIVO**

#### Art. 9

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i consorziati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Agli effetti della partecipazione alle Assemblee, i consorziati disporranno di un numero di voti pari ad una quota della caratura in milionesimi attribuita a ciascun condominio, come, specificata al precedente art. 5, ottenuta moltiplicando la caratura medesima per la quota millesimale di proprietà

attribuita a ciascun consorziato nell'ambito del condominio di cui fanno parte le unità immobiliari in sua proprietà.

I voti complessivi di tutti i consorziati sono pertanto 1.000.000 (un milione).

#### Art. 10

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, od, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente od, in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve contenere, oltre all'ordine del giorno, l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora dell'adunanza, per la prima e per la seconda convocazione, e deve essere spedito, per mezzo di lettera raccomandata, al domicilio di ciascun consorziato almeno 30 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Ogni consorziato potrà farsi rappresentare nell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, soltanto da un altro consorziato o suo familiare convivente, con semplice delega scritta in calce all'avviso di convocazione.

Nessun consorziato può disporre di più di venti deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, devono constare da apposito libro-verbali e ciascun verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Quest'ultimo è nominato dal Presidente, all'inizio di ogni Assemblea.

In caso di Assemblea straordinaria sarà chiamato a fungere da Segretario un Notaio.

#### Art. 11

L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro il 31 marzo per l'esame e per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, di quello preventivo dell'esercizio in corso e per tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio di Amministrazione, anche se su segnalazione di singoli consorziati.

Nessun argomento non all'ordine del giorno può essere oggetto di discussione, tuttavia deve essere messa in votazione la mozione presentata con la firma di 100 consorziati oppure da un numero di consorziati che rappresentino almeno 200.000 milionesimi.

Ai fini della elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione ogni consorziato ha diritto a votare tre candidati.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando intervengono tanti consorziati che rappresentino almeno 600.000 voti, espressi in milionesimi, ed, in seconda convocazione, quando ne intervengano tanti che rappresentino almeno 500.000 voti espressi in milionesimi.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza di voti degli intervenuti, espressi in milionesimi.

Contro le deliberazioni dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, che siano contrarie alla Legge o allo Statuto, ogni consorziato dissenziente può far ricorso all'Autorità Giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione della delibera, salvo che la sospensione sia ordinata dalla Autorità stessa.

Il ricorso può essere proposto, sotto pena di decadenza, entro 60 giorni, che decorrono dalla data della deliberazione tanto per i dissenzienti che per gli assenti.

All'Assemblea ordinaria, oltre all'approvazione dei bilanci, sono riservate:

- a) l'elezione di nove membri del Consiglio di Amministrazione, scelti anche fra non appartenenti al Consorzio;
- b) la determinazione dell'eventuale compenso ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) la facoltà di impartire direttive al Consiglio di Amministrazione, in relazione all'attuazione degli scopi del Consorzio.

## Art. 12

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità e tutte le volte che ne sia fatta richiesta da tanti consorziati che rappresentino almeno 200.000 voti, espressi in milionesimi.

L'Assemblea straordinaria delibera su tutti gli argomenti non espressamente riservati all'Assemblea ordinaria ed in particolare delibera sulle modificazioni delle norme contenute nel presente statuto e sull'assunzione di mutui.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di tanti consorziati che rappresentino almeno 750.000 voti, espressi in milionesimi, ed, in seconda convocazione, con l'intervento di tanti consorziati che rappresentino almeno 700.000 voti, espressi in milionesimi.

In ogni caso, le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide solo se adottate con almeno 650.000 voti, espressi in milionesimi.

## Art. 13

A tutti i consorziati ed ai loro familiari è rilasciata una tessera di riconoscimento con validità pluriennale, da convalidarsi ogni anno, contestualmente al pagamento dei contributi, da utilizzare anche per usufruire di eventuali agevolazioni.

In ogni caso i regolamenti, i tempi di apertura ed i prezzi riguardanti tutte le strutture sportive e ricreative, compresa la piscina, verranno determinate dall'Alpiaz Montecampione S.p.A. dopo aver sentito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

## Art. 14

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto di undici membri, di cui nove eletti dall'Assemblea e due di diritto. Sono membri di diritto i Sindaci dei Comuni di Artogne e Piancamuno, con facoltà di farsi sostituire da persona da loro delegata. Il Consiglio di Amministrazione dopo le elezioni è convocato dal primo eletto dei Consiglieri, sentiti gli altri.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente, ai quali sono attribuite, anche disgiuntamente, la firma e la rappresentanza legale del Consorzio, anche in giudizio.

Il Presidente, od in caso di suo impedimento il Vice Presidente, è responsabile nei confronti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione della corretta applicazione dello Statuto e delle delibere regolarmente adottate dagli organi consortili.

Il Presidente si avvale, per l'espletamento di tali compiti, dell'opera del Direttore del Consorzio.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica un anno e sono rieleggibili, anche immediatamente; in ogni caso rimangono in carica con pieni poteri fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

In caso di dimissioni o di impedimento permanente di uno o più Consiglieri gli stessi saranno sostituiti dai primi dei non eletti risultanti dal verbale di votazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di sua iniziativa, od a richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri eletti.

Il Consiglio si riunisce presso la sede del Consorzio ed è validamente costituito con la presenza di almeno sei Consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti degli intervenuti e devono constare da apposito libro-verbali, sottoscritto da tutti gli intervenuti alle riunioni.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcune attribuzioni ad uno dei suoi membri od anche ad estranei del Consiglio stesso, determinando la durata ed i limiti della delega e l'eventuale compenso.

Non potranno essere delegate le attribuzioni relative alla redazione del bilancio e del preventivo delle spese.

#### Art. 15

Al Consiglio di Amministrazione sono affidate l'amministrazione e la gestione del Consorzio e all'uopo esso è investito dei più ampi poteri, salvo quanto di competenza esclusiva della Assemblea.

In particolare esso:

- a) deve adottare i provvedimenti opportuni e necessari ai fini dell'attuazione degli scopi del Consorzio indicati al precedente art. 4, attenendosi alle eventuali direttive impartite dall'Assemblea;
- b) può assumere e/o licenziare, se necessario, impiegati, tecnici ed operai;
- c) può conferire incarichi a professionisti;
- d) deve curare la riscossione, anche coattiva, dei contributi e dei corrispettivi dovuti;
- e) deve predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo di ogni esercizio, tenendoli a disposizione dei consorziati, unitamente alla documentazione giustificativa, per un periodo di almeno 15 giorni prima dell'Assemblea annuale fissata per l'approvazione degli stessi;
- f) può stipulare contratti di appalto, di finanziamento e di mutuo, quest'ultimo previa conforme delibera dell'Assemblea straordinaria, solo se ipotecario, nonché convenzione con pubbliche amministrazioni e/o con privati, compresi i consorziati;
- g) esegue i pagamenti necessari per lo svolgimento della propria attività e/o per l'attuazione degli scopi del Consorzio;
- h) deve curare la regolare tenuta dei libri, della contabilità e di tutti i documenti riguardanti il Consorzio.

#### Art. 16

Ai fini dell'espletamento delle sue attività e nell'esercizio dei suoi poteri il Consiglio di Amministrazione può sentire, ove lo ritenga opportuno, il parere di un comitato consultivo, costituito dai rappresentanti di scala di ogni edificio, eletti in sede di condominio, e da due rappresentanti dei proprietari delle villette, eletti dai proprietari delle villette del comprensorio di Alpiaz Montecampione.

Il comitato è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, che lo presiede, secondo necessità e comunque non meno di due volte all'anno, prima della stagione estiva e di quella invernale.

Il parere espresso dal comitato consultivo, di cui dovrà essere fatta menzione nel verbale del Consiglio di Amministrazione, in nessun caso potrà essere ritenuto vincolante, ma il Consiglio è tenuto a motivare le deliberazioni non conformi al parere espresso dal comitato.

### **TITOLO IV BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO**

#### Art. 17

Gli esercizi consortili si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio procede alla formazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei consorziati entro il 31 marzo di ogni anno.

In attesa dell'approvazione del bilancio preventivo dell'anno in corso e fino alla sua approvazione è consentito al Consiglio di Amministrazione di utilizzare per ogni mese un dodicesimo del bilancio preventivo dell'anno precedente. I bilanci devono essere accompagnati da una relazione illustrativa delle varie voci di spesa.

Il bilancio preventivo è suddiviso in:

- parte A): spese essenziali alla vita del Consorzio, relative alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i ed l di cui all'art. 4 nonché al personale amministrativo ed alle spese generali di gestione;
- parte B): spese non essenziali alla vita del Consorzio, ma idonee a rendere più agevole e confortevole la residenza nel comprensorio.

Il bilancio preventivo viene approvato distintamente per la parte A) e parte B) nei modi e con la maggioranza prevista dall'art. 11.

#### Art. 18

Per quanto non regolato dal presente Statuto valgono le norme di legge che disciplinano le associazioni non riconosciute.

### **ALLEGATO "E"** **DISCIPLINARE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE ED OPERE ACCESSORIE DEL COMPENSORIO DI ALPIAZ MONTECAMPIONE**

#### Art. 1

##### Oggetto del disciplinare

Il presente Documento disciplina tutti gli interventi occorrenti per la manutenzione delle strade, piazzali e parcheggi del comprensorio di Alpiaz e Montecampione previsti dallo Statuto a carico della Società Alpiaz Montecampione in appresso denominata "Società".

La Società è tenuta ad eseguire le opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria in tutti i suoi aspetti ivi compresi lo sgombero della neve, la segnaletica stradale ed il deflusso delle acque, della rete stradale principale con inizio dalla frazione di Vissona e con termine nella località di Bassinale, delle strade di lottizzazione, di quelle di accesso ai servizi ed agli impianti sportivi o comunque di uso comune, nonché dei parcheggi e dei piazzali di sosta con esclusione però dello sgombero della neve delle strade di lottizzazione, nonché dei camminamenti pedonali.

#### Art. 2

##### Contenuto del disciplinare

La società è obbligata a:

- a) eseguire mediamente ogni anno il manto di usura previe eventuali bonifiche di 2,00 Km della strada principale Vissona Bassinale e 1,00 Km delle strade interne di lottizzazione in modo che in un ciclo di 6 anni vi sia un rinnovo completo del manto relativo alla sede delle strade suddette a regola d'arte.
- b) eseguire tutti gli interventi straordinari, conseguenti anche a calamità naturali, ad esclusione del terremoto, che si rendessero necessari per mantenere alle strade suddette e relative opere d'arte, un corretto stato di conservazione.
- c) garantire l'osservanza delle norme di sicurezza previste dal codice della strada e dalla legislazione vigente attuando altresì, tutte le segnalazioni necessarie.
- d) provvedere allo sgombero della neve della strada Vissona-Bassinale e dei piazzali principali con la massima tempestività, anche senza l'ordine preventivo del Direttore del Consorzio, ed in



modo che nel caso di caduta continua di neve l'intervento sia idoneo a permettere il transito degli autoveicoli con catene.

e) eseguire tutte quelle opere integrative richieste dai Comuni interessati in quanto dovute.

### Art. 3

#### Prestazioni obbligatorie della Società

La Società deve avere personale e mezzi onde ricevere e subito eseguire gli ordini del Direttore del Consorzio qualora lo stesso ravvisi nelle condizioni delle strade la non corrispondenza ai requisiti tecnici d'uso.

Sono a carico della Società tutte le spese e gli oneri relativi agli interventi nonché alle pratiche amministrative e tecniche ed al ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale limitatamente agli stop.

Nel caso che durante i lavori venisse rotto un cavo elettrico od altre condotte sotterranee la Società ha l'obbligo di darne immediatamente avviso per iscritto alla Direzione del Consorzio, e di provvedere ai necessari interventi.

Nell'ipotesi di particolari condizioni di stagione o altro, valutate dal Consiglio di Amministrazione, potrà essere concesso alla Società di procedere a riparazioni provvisorie, salvo l'obbligo di provvedere alla riparazione definitiva e a perfetta regola d'arte alla cessazione delle particolari condizioni che l'avevano determinata.

### Art. 4

#### Sgombero della neve

Lo sgombero della neve deve essere condotto in modo da non arrecare danni ai beni altrui, quali opere murarie, infissi, segnaletica stradale, mezzi di trasporto in sosta regolamentare ed altro e da non intralciare, con neve di riporto, camminamenti, strade secondarie, incroci e raccordi.

La Società deve inoltre aver cura di tenere efficienti le condotte, le tombature, gli scarichi per le acque di scolo, onde evitare il raggelamento con l'abbassamento della temperatura, nei limiti di una situazione relativa a strade di alta montagna e sempre che le condizioni ambientali lo consentano.

Eventuali danni subiti da persone o cose, derivanti da effettiva responsabilità, sono a carico esclusivo della Società.

### Art. 5

#### Penalità per ritardi di intervento

Se per mancanza di mano d'opera e di mezzi per qualsiasi altra causa imputabile alla Società la stessa non intervenisse nell'esecuzione di quanto previsto all'art. 2 entro 48 ore dalla segnalazione del Direttore normalmente, o due ore nei casi urgenti o particolarmente gravi oppure nello sgombero della neve sarà passibile di una penalità pari al costo di una giornata di un lavoratore specializzato nel settore edile, con un minimo di L. 50.000, salvo il diritto dell'Amministrazione Consortile al risarcimento dei danni.

### Art. 6

#### Garanzie

La Società dovrà fornire al Consorzio un'idonea garanzia (deposito, fideiussione bancaria, polizza assicurativa) per l'importo di L. 15.000.000 da adeguare ogni 3 anni in base al deprezzamento della moneta, che il Consorzio è autorizzato eventualmente a spendere in caso di

pronto intervento a fronte del mancato adempimento da parte della Società per quanto previsto dall'art. 2.

Art. 7  
Arbitrato

In caso di controversia tra il Consorzio e la Società ed al fine di garantire una tempestiva definizione della controversia stessa è previsto il giudizio inappellabile di un Collegio arbitrale.

Due Arbitri verranno nominati rispettivamente dalle parti; il terzo con funzione di Presidente dai primi due od, in difetto di accordo e su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Il collegio arbitrale deciderà senza alcuna formalità di procedura, sentite le parti, secondo equità entro 15 giorni, fissando eventualmente alle parti un termine per l'esecuzione degli interventi ritenuti necessari ed autorizzando il Consorzio in caso di inadempimento da parte della Società, a provvedere direttamente a spese della Società stessa.

Art. 8  
Responsabilità

Le responsabilità civili e penali per il corretto adempimento del presente disciplinare rimangono a carico della Società, fermi gli obblighi di segnalazione da parte del Direttore del Consorzio.

In ogni caso la Società è tenuta a stipulare una polizza per la Responsabilità Civile anche a copertura dei rischi di Responsabilità Civile del Consorzio, con un massimale non inferiore a L. 500.000.000.

.....  
*NOTA BENE: la presente copia è stata trascritta dall'originale depositato presso lo studio del notaio Passari Francesco in Breno, pertanto non ci si assume alcuna responsabilità per eventuali refusi ed errori di battitura=====*

*Consorzio Alpiaz Montecampione  
il direttore*

.....